

Pergola fotovoltaica

La normativa del SuperBonus 110% (D.L. 34/2020) ha reso possibile l'installazione dei pannelli fotovoltaici¹ su spazi e manufatti pertinenziali degli edifici², in virtù di ciò occorre considerare gli aspetti urbanistici dell'installazione, ovvero quando sia veramente possibile la formazione di una tale nuova pertinenza.

Sostituire le piante con pannelli fotovoltaici lasciando spazi per luce ed aria, non costituisce copertura stabile e continua. La pergola (o pergolato) è un manufatto realizzabile in edilizia libera, rispettando una serie di condizioni. Certamente, anche in questo caso è opportuno ricordare che resta sempre fatto salvo quanto disposto da: Norme regionali Strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore, ecc) Regolamenti Edilizi Vincoli di ogni ordine e grado Norme di settore e speciali Procedure e verifiche strutturali antisismiche (in fondo) A volte i committenti chiedono di installare i pannelli fotovoltaici sopra le pergole o pergolati, anche per il SuperBonus 110. Per rispondere a questo tipo di esigenza occorre prima affrontare alcune definizioni.



Definizione di pergolato

La definizione di pergolato è spesso interscambiata con quella di pergola, e rinvio ai miei precedenti articoli per approfondimenti tra pergola e pergolato. Premesso che le norme regionali e le discipline comunali potrebbero aver introdotto ulteriori restrizioni e definizioni in tal senso, vediamo quelle scaturenti dalla giurisprudenza amministrativa³:

- **Pergola**⁴: un manufatto leggero, libero su quattro lati, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti" (Cons. di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
- **Pergolato**⁵: un manufatto avente natura ornamentale, anche in appoggio ad un edificio esistente, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).
- **Tettoia**⁶: Se il pergolato viene coperto in tutto o in parte con teli, tettoie o qualsiasi altro elemento di natura non facilmente amovibile con qualsiasi materiale, esso va classificato come tettoia (Consiglio di Stato n. 984/2020, 306/2017).

Da Pergolato a Tettoia

Quindi Il Pergolato, che sostiene le piante ornamentali che producono il riparo e/o l'ombreggiatura, viene invece coperto in tutto o in parte con teli, tettoie o qualsiasi altro elemento di natura non facilmente amovibile con qualsiasi materiale, esso va classificato come tettoia (Consiglio di Stato n. 984/2020, 306/2017).

¹ Glossario Edilizia Libera (G.U. n.81/018), n.42 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico, con esclusione delle zone A (centri storici);

² Legge di Bilancio n. 178/2020, che ha modificato il D.L. Rilancio n. 34/2020;

³ Articolo realizzato su input del saggio di Pagliai, <https://www.studiotecnicopagliai.it/pergola-fotovoltaica-ammissibile-purche-ci-piova-sotto/>

⁴ Glossario Edilizia Libera (G.U. n.81/018), n.50 Pergola: aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo.

⁵ Glossario Edilizia Libera (G.U. n.81/018), n.46 Pergolato: aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.

⁶ Rientra nel regime di nuova costruzione/ampliamento e quindi soggetta al Permesso di Costruire.

Pergolato fotovoltaico permeabile


La normativa del SuperBonus 110% (D.L. 34/2020) ha preso in considerazione la possibilità di installare pannelli fotovoltaici⁷ su spazi e manufatti pertinenziali degli edifici⁸, sia perché a volte non si hanno sufficienti spazi a disposizione sulla copertura, oppure più semplicemente per risparmiare i maggiori costi.

La condizione essenziale per un “Pergolato Fotovoltaico” è quella di non ricadere nella fattispecie di una tettoia. Secondo la giurisprudenza amministrativa *“la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti”* (Cons. Stato n. 5377/2014, n. 2162/2014).

Ed inoltre purché sia garantita la permeabilità la copertura del Pergolato costituita da pannelli fotovoltaici e non da rampicanti non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi permeabilità (TAR Lombardia (BS) n. 29/2021, Cons. di Stato n. 2134/2015).

Aspetti strutturali e antisismici

L’aggiunta dei pannelli fotovoltaici sul Pergolato Permeabile richiede sempre la valutazione strutturale e pertanto, in questo caso la CILA non basta più, poiché occorre realizzare una SCIA o un Permesso di Costruire per alcune aree.



⁷ Glossario Edilizia Libera (G.U. n.81/018), n.42 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico, con esclusione delle zone A (centri storici);

⁸ Legge di Bilancio n. 178/2020, che ha modificato il D.L. Rilancio n. 34/2020;